

**Circolare n. 39
del 19/07/2013 SC-fa**

Politiche Energetiche

**Certificazione
energetica degli
edifici**

**Requisiti dei soggetti
certificatori.**

Il 12 luglio u.s. è entrato in vigore il **D.P.R. 75/2013** (pubblicato nella G.U. n. 149 del 27 giugno 2013), “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” (provvedimento con cui il nostro Paese ha recepito la Direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energetico nell'edilizia”).

Il Regolamento, che si applica a Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti in applicazione della Direttiva 2002/91/CE, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti riconosciuti come certificatori (gli esperti o gli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici), che l'art. 2 del Regolamento medesimo elenca come segue:

- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia);
- le società di servizi energetici (ESCO).

Requisiti del tecnico abilitato

Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia di professionista libero o associato; il tecnico abilitato deve rispondere ad almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del Regolamento, e cioè:

- essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi ed essere in possesso di uno dei titoli definiti dal comma 3 dell'art. 2, lettere da a) a e): laurea magistrale, diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, etc.;
- ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso in cui alcuni di tali campi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza;
- essere in possesso di uno dei titoli definiti dal comma 3 dell'art. 2 citato e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame

finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, laddove manchi l'abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e di impianti asserviti agli edifici.

Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

Normativa di attuazione della Regione Lombardia

La **Regione Lombardia**, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, e nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 di recepimento, ha emanato nel giugno 2007 la Delibera di Giunta Regionale DGR VIII/5018, poi modificata e sostituita, da ultimo, dalla **DGR VIII/8745 del 22/12/2008** (al punto 16 della Delibera, i requisiti del Soggetto Certificatore; al successivo punto 17, le caratteristiche dell'Organismo regionale di accreditamento).

La DGR VIII/8745 è stata a sua volta integrata dalla **DGR IX/4416 del 21/11/2012** (modifiche ai requisiti del Soggetto certificatore al punto 1 della Delibera).

Disponendo dunque già, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. 75/2013, della disciplina inerente requisiti e caratteristiche di Soggetti certificatori ed Enti di accreditamento, la Regione Lombardia, al pari delle altre Regioni (e Province autonome) che si trovino nella sua situazione, adotterà misure volte a favorire un graduale ravvicinamento della propria normativa, anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome.

Assenza di conflitto di interessi

In particolare, con riguardo alla certificazione da rilasciare per edifici di **nuova costruzione**, la Regione dovrà tener conto delle disposizioni del D.P.R. 75/2013 in virtù delle quali i tecnici abilitati non possono essere coinvolti in maniera diretta o indiretta nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio da certificare.

Mentre con riguardo alla certificazione per **edifici sia esistenti sia di nuova costruzione**, i tecnici abilitati non possono essere coinvolti nei confronti dei produttori di materiali e componenti, né possono avere, rispetto al richiedente/committente, una relazione come coniuge o parente fino al quarto grado.